



Opera Pia "Officina Operaia G. O. Bufalini"
Città di Castello – San Giustino (Pg)



**OPERA PIA
OFFICINA OPERAIA
GO BUFALINI**

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Città di Castello - San Giustino

ALLEGATO A

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA**

L'anno 2016 addì 29 del mese di Giugno presso la sede di Opera Pia Officina Operaia G. O. Bufalini Via San Bartolomeo 06012 Città di Castello (PG).

tra

Il Presidente Dr. Stefano Briganti che interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante ed agisce in nome e per conto dell' Ente Opera Pia Officina Operaia G. O. Bufalini centro di Formazione, C.F. 81003130549, in seguito denominata Amministrazione

e

Il Dott. Domenico Lizzi nato a Crotone il 28/06/1985 e residente a Perugia, Via del Bulagaio n. 13 - CF: LZZDNC85H28D122T, di seguito denominato collaboratore o soggetto incaricato

PREMESSO CHE

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 16/06/2016 si è affidato al collaboratore un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le attività di Coordinamento e sviluppo Intellectual Output 3. per le esigenze del progetto Social Start Ups "KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT n° 2014-1-IT02-KA204-004132, Erasmus+ Programme", finanziato dal Erasmus+ Programme.

per lo svolgimento delle seguenti attività:

1) coordinamento del progetto e delle attività:

- coordinamento di tutte le attività di progetto come stabilito dall'application form
- responsabile della realizzazione finale degli Output previsti dal progetto come da application form
- responsabile della redazione del Report finale del progetto

2) sviluppo Intellectual Output 3. "Training in competences needed for entrepreneurship".

- svolgimento dell'attività come previsto da progetto
- compilazione dei timesheet

GIORNATE UOMO: 107 giorni lavorativi

COMPENSO ATTIVITA': € 22.898,00

OPERA PIA BUFALINI

ALLEGATO a delibera

n° 62 del 16.6.16, 2016



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Conferimento dell'incarico

L'Amministrazione, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 16/06/2016 conferisce al collaboratore che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-specialistico nel progetto Social Start Ups "KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT n° 2014-1-IT02-KA204-004132, Erasmus+ Programme", finanziato dal Erasmus+ Programme;

Art. 3

Durata dell'incarico

La durata dell'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e fino al **31 agosto 2017** (data fine progetto).

Alla scadenza il contratto si intende risolto di diritto.

Art.4

Sede dell'incarico

La sede dello svolgimento dell'incarico è presso l' Opera Pia Officina Operaia G. O. Bufalini Centro di Formazione Via San Bartolomeo – 06012 Città di Castello (Pg)

Art.5

Aspetti fiscali e previdenziali

Ai fini fiscali il rapporto si configura come collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 50 – primo comma, lett. c) bis – del T.U.I.R. 22.12.1986, n. 917, così come modificato dalla L. n. 342/2000 e, pertanto, non soggetto ad IVA a norma dell'art. 5 del DPR 633/72. Il collaboratore dichiara di non essere in possesso di partita IVA e si impegna quindi ad assolvere tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sul compenso verranno applicati i contributi previdenziali previsti dalla legge 8.08.1995, n. 335 art. 2 (gestione separata) e successive modificazioni ed integrazioni e, se applicabili, i contributi assicurativi ed infortunistici INAIL previsti dal D.Lgs. n.38 del 23.02.2000. I contributi saranno a carico dell'Ente per 2/3. L'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è in ogni caso a carico del collaboratore.

Art.6

Contenuto dell'incarico

L'incarico consiste nel supporto tecnico-specialistico nel progetto Social Start Ups "KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT n° 2014-1-IT02-KA204-004132, Erasmus+ Programme", finanziato dal Erasmus+ Programme per le esigenze del Opera Pia Officina Operaia G. O. Bufalini Centro di Formazione e prevede, in particolare lo svolgimento delle seguenti attività:

1) coordinamento del progetto e delle attività:

- coordinamento di tutte le attività di progetto come stabilito dall'application form
- responsabile della realizzazione finale degli Output previsti dal progetto come da application form
- responsabile della redazione del Report finale del progetto

OPERA PIA BUFALINI

ALLEGATO a delibera
n° 62 del 16 GIU. 2016



Opera Pia "Officina Operaia G. O. Bufalini
Città di Castello – San Giustino (Pg)

2) sviluppo Intellectual Output 3. "Training in competences needed for entrepreneurship".

- svolgimento dell'attività come previsto da progetto

- compilazione dei timesheet

GIORNATE UOMO: 107 giorni lavorativi

Art.7

Modalità delle prestazioni

Il collaboratore eserciterà la propria attività, in forma autonoma e indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dall' Opera Pia Officina Operaia G. O. Bufalini Centro di Formazione Il collaboratore non è tenuto all'osservanza di un orario di lavoro fatte salve le eventuali esigenze di coordinamento individuate dal Responsabile del servizio e l'obbligo di produrre apposita documentazione circa le attività svolte.

Il collaboratore, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi, in particolare, con il Legale rappresentante Dr. Stefano Briganti nonché con i collaboratori e gli uffici preposti dall'Ente committente al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività, nonché le relative verifiche, così come previsto dal contratto.

Il collaboratore si impegna altresì ad assicurare la disponibilità a partecipare ad incontri, riunioni ed eventuali verifiche sul luogo, come previsto dall'art. 6 del presente contratto.

L'Amministrazione metterà a disposizione del collaboratore l'organizzazione e la strumentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico e garantirà il coordinamento con gli altri dipendenti, collaboratori e strutture collegati all'Ente stesso.

Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto, può prestare la propria attività anche a favore di terzi, fermo restando l'obbligo di non trovarsi, per tutta la durata dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento giuridico vigente, di non creare situazioni di conflitto di interesse e di rispettare l'obbligo di riservatezza.

Art. 8

Verifiche dell'attività

Il collaboratore è obbligato a relazionare al Legale rappresentante Dr. Stefano Briganti sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite secondo i tempi e le modalità previste dall'incarico di cui al precedente articolo 6, affinché il competente Servizio possa svolgere i necessari controlli. Il collaboratore è inoltre obbligato a segnalare tempestivamente alla stessa Amministrazione evenienze od impedimenti che si verificano nello svolgimento della prestazione.

Ogni collaboratore è tenuto a predisporre report di dettaglio *timesheet* come previste in progetto, visti dal Responsabile di riferimento a conferma e validazione dell'attività svolta.

A conclusione della prestazione oggetto dell'incarico, il collaboratore ha l'onere di predisporre apposita relazione finale dalla quale sia possibile valutare l'avvenuto espletamento dell'attività richiesta.

Art. 9

Compenso

Per l'espletamento dell'incarico viene riconosciuto, in relazione al periodo di durata previsto all'art.3, un compenso di € 22.898,00, (euro in lettere ventiduemilaottocentonovantotto) il compenso è comprensivo sia degli oneri a carico dell'Ente sia a carico del collaboratore, per ciascuna annualità ricompresa nel periodo di durata del contratto di cui all'articolo 3.

Le liquidazioni saranno erogate come da progetto al raggiungimento degli output.

Le parti concordano che verranno anticipati € 5.000,00 a titolo di acconto, quale anticipazione delle

OPERA PIA BUFALINI

ALLEGATO a delibera
n° 62 del 16 GIU. 2016



spese che il collaboratore dovrà sostenere.

Eventuali oneri per trasferte (es. partecipazione a workshop, conferenze e incontri tecnici e finanziari, nazionali ed internazionali) saranno a totale carico del progetto e compresi nel compenso.

Art. 10

Cause di sospensione del rapporto di collaborazione

A) TUTELA DELLA MATERNITA'

In caso di maternità il rapporto di collaborazione è sospeso e prorogato per tutto il periodo di congedo maternità (art. 16 D. Lgs. 151/2001), ovvero, tra i due mesi precedenti alla data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, o tra il mese precedente la data presunta del parto e i quattro mesi successivi alla data effettiva, a domanda dell'interessata e previa presentazione di certificazione medica.

Nel caso di gravidanza a rischio, la collaboratrice, previa presentazione di idonea certificazione medica, ha diritto alla sospensione e proroga del contratto di collaborazione per tutto il periodo di interdizione anticipata della maternità (art.17 del D. Lgs. 151/2001 – Art.3 D.M. 12 luglio 2007).

L'interruzione dell'attività comporta la sospensione della erogazione del corrispettivo per il periodo dell'interruzione stessa ed il termine finale di scadenza del contratto si intende posticipato di un periodo pari alla durata dell'interruzione.

B) CONGEDO PARENTALE

Alla collaboratrice madre, spettano tre mesi di congedo parentale, anche frazionati, nel primo anno di vita del bambino. Lo stesso diritto sussiste anche nei casi di affido e adozione nazionale e internazionale nel primo anno dalla data di ingresso del bambino in famiglia.

Il congedo parentale sospende il contratto di collaborazione ma non ne proroga la scadenza stabilita.

C) MALATTIA

In caso di malattia, che comporti anche il ricovero ospedaliero, il collaboratore è tenuto a trasmettere entro i due giorni dall'insorgere della malattia il certificato medico.

Il collaboratore in malattia è soggetto alle disposizioni in materia di fasce di reperibilità oraria e di controllo dello stato di malattia. A tal fine il collaboratore è tenuto ad indicare con nota di accompagnamento del certificato l'esatto e completo indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa dimora) ed a comunicare tempestivamente all'INPS ed al Dirigente committente ogni variazione dello stesso.

Il contratto di collaborazione è sospeso per tutta la durata della malattia, ma non ne viene prorogata la scadenza stabilita.

L'Amministrazione regionale può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto.

D) INFORTUNIO

In caso di infortunio sul lavoro o infortunio *in itinere*, il collaboratore è tenuto a darne tempestiva informazione.

In caso di infortunio sul lavoro o *in itinere*, il rapporto di collaborazione rimane sospeso fino alla completa guarigione clinica o comunque fino alla scadenza del contratto. La sospensione non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla sua naturale scadenza.

L'Amministrazione può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto.

OPERA PIA BUFALINI

ALLEGATO a delibera
n° 62 del 16 GIU. 2016



Opera Pia "Officina Operaia G. O. Bufalini"
Città di Castello – San Giustino (Pg)

Art. 11

Codice di comportamento

Il collaboratore si impegna a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell' Opera Pia Officina Operaia G. O. Bufalini Centro di Formazione approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 36 del 01/04/2016

Art. 12

Penali

Per inadempienze e/o gravi e reiterati ritardi rispetto al programma concordato si applica una penale pari al 5% del compenso spettante per l'intero periodo di riferimento.

Art. 13

Recesso

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2237 c.c., primo comma, può recedere dal contratto, rimborsando al collaboratore le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta, fatte salve eventuali prescrizioni di cui alle legislazioni speciali.

Il collaboratore, ai sensi dell'art. 2237 c.c., secondo comma, può recedere dal contratto per giusta causa, avendo diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Committente.

In ogni caso il collaboratore può recedere evitando pregiudizio al committente.

Costituisce altresì causa di recesso il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11 (Codice di comportamento) del presente contratto.

Art. 14

Risoluzione per inadempimento

In caso di inadempimento da parte del collaboratore delle obbligazioni di cui al presente contratto che si protragga oltre il termine di 15 giorni assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatti salvi i maggiori danni e l'applicazione di eventuali penali.

Art.15

Responsabilità

Il collaboratore solleva l'Amministrazione dell' Opera Pia Officina Operaia G. O. Bufalini Centro di Formazione da ogni onere e responsabilità per eventuali danni da esso subiti che non rientrino nella copertura obbligatoria di cui all'art. 5) o arrecati a terzi nell'esecuzione della prestazione.

Art. 16

Controversie

Per qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente incarico, che non possa essere risolta in via stragiudiziale, sarà competente il Foro di Perugia.

Art. 17

Trattamento dei dati

L'Amministrazione si impegna a raccogliere e trattare i dati del collaboratore per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesta ai sensi dell'art. 24 della L. 196/2003.

La parte si obbliga a trattare i dati di cui dispone o viene a conoscenza in ragione del presente

OPERA PIA BUFALINI

ALLEGATO a delibera
n° 02 del 1.6.GIU. 2016



Opera Pia "Officina Operaia G. O. Bufalini
Città di Castello – San Giustino (Pg)

contratto, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n.196/2003 e ne è responsabile.

La parte dichiara altresì di essere in regola con le disposizioni relative alla sicurezza dei dati, contenute nel D. Lgs. n.196/2003.

Il collaboratore, dal canto suo, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Art. 18

Spese di registrazione

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26.04.86, n. 131 e successive modificazioni. Le spese di bollo e dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte che intenderà avvalersi della registrazione dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Città di Castello, li

per l'Amministrazione

Il Presidente

Dott. Stefano Briganti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma c.c. si approvano e si sottoscrivono per accettazione gli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 del presente contratto.

Il Collaboratore

Dott. Domenico Lizzi

Il collaboratore dichiara di ricevere copia del "CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA Opera Pia Officina Operaia G. O. Bufalini Centro di Formazione" di cui alla delibera CdA n. 36 del 01/04/2016.

Il collaboratore dichiara, inoltre, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse o inconferibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente in relazione all'incarico in oggetto né con lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa (con annessi obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi).

Il Collaboratore

Dott. Domenico Lizzi

OPERA PIA BUFALINI

ALLEGATO a delibera
n° 62 del 1.6 GIU. 2016